

*Nuovo art. 185-bis c.p.c.: conciliazione estesa
a questioni estranee al processo*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 14 novembre 2013 (Pres. Rel. N.
Dell'Arciprete)

**ART. 185-BIS C.P.C. - PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE – CON RIFERIMENTO A
QUESTIONI ESTRANEE ALLA LITE MA CONNESSE AL SUO OGGETTO – POSSIBILITÀ –
SUSSISTE**

*L'art. 185-bis c.p.c. – che prevede il potere del giudice di rivolgere alle
parti proposte conciliative – può tenere conto anche delle questioni di lite
tra le parti, non oggetto dello specifico processo pendente, ma pur sempre
connesse con lo stesso di modo che l'assetto conciliativo vada a comporre il
conflitto nel suo complesso non limitandosi a definire la singola
controversia*

Il Tribunale

ex art. 185-bis c.p.c.,

rilevato che gli ex coniugi sono in lite relativamente a differenti questioni, in
minima parte legate all'odierno processo, avente ad oggetto unicamente alla
riduzione dell'assegno divorzile;

rilevato, infatti, come penda giudizio di divisione per la ex casa coniugale,
in regime di comproprietà;

rilevato pure che è insorgenda la lite in ordine al diritto alla quota del TFR
spettante al marito (TFR già incamerato)

PQM

Propone alle parti la seguente soluzione conciliativa

1) La ex moglie potrebbe acquistare la quota di casa del marito (avendone
fatto proposta): euro 160.000,00 (valore della quota da liquidare) da cui
detrarre la quota del TFR che le spetta (euro 30.000,00= con residuo da
versare di euro 130.000,00. Per l'effetto, l'assegno divorzile verrebbe ridotto
ad euro 550,00 mensili

Sente le parti sull'offerta, riferiscono di accettarla ma con le modifiche che
seguono

CONDIZIONI DI CONCILIAZIONE

- 1) La ex moglie acquista la casa familiare alla somma di euro 125.000,00
dando per versato il TFR spettante;
- 2) L'assegno divorzile ridotto in euro 550,00 con decorrenza dalla
realizzazione dell'effetto traslativo;

OMISSIS

